

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati il 16 settembre 1998, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati de GHISLANZONI CARDOLI, FRATTA PASINI, PERETTI e SCARPA BONAZZA BUORA (987);  
PECORARO SCANIO (3772)**

*(V. Stampati Camera nn. 987 e 3772)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 settembre 1998*

Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

*(Finalità)*

1. Le disposizioni della presente legge, ad integrazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, hanno lo scopo di tutelare:

*a)* la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);

*b)* le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

*c)* le zone aventi specifico interesse agrituristico.

2. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province, ivi comprese quelle autonome.

Art. 2.

*(Compiti delle regioni e delle province)*

1. Le regioni e le province prestano particolare riguardo alla tutela delle produzioni, delle aree agricole e delle zone di interesse agrituristico di cui alla presente legge, con riferimento:

*a)* per quanto concerne le regioni, all'individuazione dei criteri per l'indivi-

duazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e all'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;

b) per quanto concerne le province, all'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.

### Art. 3.

#### *(Valutazione di impatto ambientale)*

1. Fatte salve le competenze statali in materia, i progetti di smaltimento finale di rifiuti da realizzare nelle zone di produzione, delimitate dai relativi disciplinari, dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT), nonchè nelle aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e nelle zone aventi specifico interesse agrituristico sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste per i progetti di cui all'allegato A all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.